



Comune di Pontassieve
Città Metropolitana di Firenze

POLIZIA MUNICIPALE – *Ufficio Comando*



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n 65 del 28/09/2023)



INDICE

	Titolo I – PRINCIPI GENERALI
art. 1	Definizioni ed ambito di applicazione
art. 2	Profili istituzionali
art. 3	Esclusioni
	Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE SPECIE
art. 4	Detenzione di animali
art. 5	Maltrattamento di animali
art. 6	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
art. 7	Abbandono di animali
art. 8	Avvelenamento di animali
art. 9	Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
art. 10	Divieto di accattonaggio con animali
art. 11	Divieto di offrire animali in premio o in vincita
art. 12	Esposizioni di animali e vendita
art. 13	Manifestazioni, spettacoli e mostre
	Titolo III – CANI
art. 14	Attività motoria e socializzazione
art. 15	Divieto di detenzione a catena
art. 16	Dimensione dei recinti
art. 17	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
art. 18	Aree e percorsi destinati ai cani
art. 19	Obbligo di raccolta escrementi
art. 20	Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico
	Titolo IV – GATTI
art. 21	Definizioni
art. 22	Oggetto
art. 23	Obiettivi e finalità
art. 24	Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione
art. 25	Custodi delle colonie
art. 26	Catture, sterilizzazioni e cure, soppressione
art. 27	Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree
art. 28	Competenze dell'ASL
art. 29	Competenze dell'ASL
	Titolo V – VOLATILI
art. 30	Detenzione dei volatili
art. 31	Dimensioni delle gabbie per volatili
art. 32	Controllo della popolazione di piccioni
	Titolo VI – ANIMALI ACQUATICI
art. 33	Detenzione di specie di animali acquatici
art. 34	Dimensioni e caratteristiche degli acquari
art. 35	Principi distintivi
	Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI
art. 36	Detenzione di animali esotici
	Titolo IX - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE A VERDE PER CANI
art. 37	Disposizioni di carattere generale
	Titolo X – DISPOSIZIONI FINALI
art. 38	Vigilanza
art. 39	Incompatibilità e abrogazione di norme



Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizioni ed ambito di applicazione

1.1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla legge n. 281 del 14 agosto 1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.

1.2. La definizione di animale si applica inoltre a tutte le specie selvatiche, di vertebrati e invertebrati, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

1.3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 – Profili istituzionali

2.1. Il Comune di Pontassieve, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

2.2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente e temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

Art. 3 – Esclusioni

3.1. Le norme di cui al presente regolamento non trovano applicazione:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, con particolare riferimento all'esercizio della pesca e della caccia;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE SPECIE

Art. 4 – Detenzione di animali

4.1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme stabilite per la sua tutela.

4.2. Gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere accuditi e alimentati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo secondo la specie e la razza a cui appartengono e dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

4.3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

4.4. E' vietato tenere cani o altri animali all'aperto sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare il luogo adibito al riposo del cane (cuccia) deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e deve disporre di un tetto impermeabilizzato. La cuccia deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e con un adeguata tettoia. Inoltre, non deve essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno di acqua o ad eccessive temperature, ovvero in ambienti che possano comunque rilevarsi nocivi per la salute dell'animale.



Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

- 5.1. A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5.2. E' vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere emettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 5.3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo o comunque in quantità non sufficiente alle esigenze dell'animale, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 5.4. E' vietato tenere gli animali in isolamento o in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 5.5. E' vietato tenere animali isolati o segregati in contenitori inadeguati o in scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio di aria.
- 5.6. E' vietato tenere gli animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, cure e di esposizione per la vendita da parte di esercizi commerciali. Fanno eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
- 5.7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E' vietata la vendita o comunque l'esposizione di animali colorati artificialmente.
- 5.8. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
- 5.9. E' vietato trasportare animali in condizioni tali e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei.
- 5.10. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- 5.11. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o comunque con finestrini completamente chiusi quando si rilevino eccessive temperature. Nel periodo estivo è altresì vietato tenere gli animali negli autoveicoli in sosta sotto il sole.
- 5.12. E' vietato utilizzare gli animali con lo scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 6 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

- 6.1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 6.2. In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva diminuzione numerica, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.



Art. 7 – Abbandono di animali

7.1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla specie autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compreso giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

7.2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai centri di recupero autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 8 – Avvelenamento di animali

8.1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere gli animali, ad esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare in alcun modo altre specie animali.

8.2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare, entro le ventiquattro ore, alla Polizia Provinciale o Municipale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

8.3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle zone extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 8.1. del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 9 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

9.1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i veicoli di trasporto pubblico operanti nel Comune di Pontassieve.

9.2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

9.3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui veicoli di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo.

9.4. Non potranno essere trasportati sui veicoli di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

9.5. Nel caso specifico di trasporto su taxi o veicoli adibiti a N.C.C., i conducenti degli stessi hanno facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti o piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 9.2., 9.3., 9.4. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.



Art. 10 – Divieto di accattonaggio con animali

10.1. E' vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Art. 11– Divieto di offrire animali in premio o in vincita

11.1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cucciolle che adulti, in premio o vincita di giochi.

11.2. Le disposizioni sopra indicate non si applicano alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte nel registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

11.3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 11.1. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 12– Esposizioni di animali e vendita

12.1 Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno di un esercizio commerciale dovranno sempre essere riparati dal sole e dall'intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo a sufficienza.

12.2. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione protetti dal sole e dalle intemperie fornendo cibo ed acqua sufficienti.

12.3. Per l'esposizione di volatili all'esterno o all'interno di esercizi commerciali fissi e nelle attività commerciali ambulanti o occasionali, nel rispetto delle di quanto precedentemente indicato, devono essere rispettate le disposizioni contenute nel successivo articolo 31, per quanto attiene le dimensioni delle gabbie.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 13– Manifestazioni, spettacoli e mostre

13.1. Nell'ambito del territorio comunale di Pontassieve, è fatto divieto di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche e/o esotiche nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero in altre attività di spettacolo o intrattenimento pubblico che preveda l'impiego di specie animali.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Si applica, altresì, la sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.

Titolo III – CANI

Art. 14 – Attività motoria e socializzazione

14.1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.



14.2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

14.3. I cani tenuti in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo articolo 16.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 15 – Divieto di detenzione a catena

15.1. Nel territorio comunale è vietato detenere cani legati a catena.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 16 – Dimensione dei recinti

16.1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 15 mq.; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 6 metri quadrati.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 17 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

17.1. L'accesso dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore a qualsiasi titolo, è consentito in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi parchi e giardini, a condizione che l'animale sia tenuto al guinzaglio e munito di museruola qualora previsto dalle norme statali.

17.2. L'accesso ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è vietato, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari, nelle aree di parchi e giardini pubblici destinate e attrezzate per scopi particolari come le aree gioco per bambini, delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

17.3. Il proprietario o altro detentore del cane, devono aver cura che gli animali da loro condotti non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 17.1 e 17.2. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Chiunque viola le altre disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 150,00 euro.

Art. 18 – Aree e percorsi destinati ai cani

18.1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

18.2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 19 – Obbligo di raccolta escrementi



19.1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

19.2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

19.3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19.1. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro. Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19.3. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro.

Art. 20 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

20.1. I cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore che deve avere cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che, per fini di sicurezza, si tratti di un solo cane per ciascun proprietario/detentore e che siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola qualora le norme statali lo prevedano.

20.2. I responsabili degli esercizi pubblici, commerciali e dei locali ed edifici aperti al pubblico che intendano adottare misure limitative all'accesso dei cani nei propri locali, devono darne preventiva comunicazione scritta al Sindaco e darne poi informazione all'utenza mediante appositi cartelli da porre all'ingresso dei propri locali e riportanti le limitazioni adottate.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.

Titolo IV – GATTI

Art. 21 – Definizioni

Art.21.1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni.

- Colonia felina: un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali con i propri simili, che frequenta abitualmente lo stesso luogo e che è tutelato dalla L.R.T. 59/2009.
- Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non urbano, edificato e non edificato, pubblico o aperto al pubblico senza condizioni e/o limitazioni, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini o da volontari.
- Gestore: l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro e avente finalità di protezione degli animali, alla quale il Comune, d'intesa con la ASL, affida la tutela e la cura delle colonie sulla base di specifici accordi che ne individuino le modalità.
- Custode della colonia di gatti: persona anche non appartenente ad associazioni di protezione degli animali che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali e della normativa regionale e statale, è autorizzata dall'Ente a provvedere all'alimentazione ed alla cura della colonia.

Art. 22 – Oggetto



22.1. Sono oggetto delle disposizioni di cui al presente Titolo, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio nelle colonie feline; tali disposizioni hanno lo scopo di:

- Stabilire le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie feline in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali ed anche la salute pubblica, mediante il controllo e la prevenzione delle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa.
- Provvedere al censimento, alla mappatura e alla gestione delle colonie feline nell'ambito del territorio del Comune di Pontassieve.
- Perseguire il controllo sanitario dei gatti presenti nelle colonie.
- Perseguire il controllo demografico dei gatti presenti nelle colonie feline al fine di limitare le nascite e di mantenere contenuto il numero di animali che compongono le stesse colonie.
- Quanto non disciplinato dal presente Titolo è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 23 – Obiettivi e finalità

23.1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono tutelati e protetti ai sensi della Legge 281/1991 e della L.R.T 59/2009. E' vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat ovvero dal luogo nel quale vivono stabilmente. Le colonie feline possono essere spostate dal proprio habitat ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità e per garantire l'integrità e la salvaguardia delle stesse. Lo spostamento può essere autorizzato dal responsabile dell'ufficio competente, previo parere dell'Azienda ASL e sentita l'Associazione eventualmente incaricata della tutela e della cura della colonia.

Art. 24 – Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione

24.1. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e che vivono stabilmente in un determinato habitat. Il Comune, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente in collaborazione con le associazioni di volontariato, senza scopo di lucro e aventi finalità di protezione degli animali, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda con l'individuazione del punto di alimentazione. L'istituzione delle colonie feline è disposta con atto amministrativo dal responsabile dell'ufficio competente.

24.2. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad una precisa localizzazione geografica che corrisponde al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene associato un codice identificativo univoco.

24.3. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e garantire una buona convivenza all'interno del contesto ambientale in cui si trova la colonia. Per le colonie così istituite è individuato un "custode della colonia" che assolve ad una funzione fondamentale tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Art. 25 – Custodi delle colonie

25.1. I cittadini che intendono collaborare nella gestione delle colonie feline ed essere riconosciuti come "custode della colonia" devono presentare domanda al Comune ed attenersi alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e alle indicazioni organizzative impartite dal Comune stesso.

25.2. Il custode di colonia assolve ad un compito fondamentale per la sopravvivenza della colonia: deve controllare la salute degli animali ed assicurarne la cura, provvedere alla somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti da medici veterinari o assicurare il trasferimento dell'animale presso il competente Servizio Veterinario dell'ASL, garantire la sopravvivenza dei gatti mediante alimentazione e abbeveraggio quotidiano, catturare o collaborare alla cattura dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione e/o cure



sanitarie anche mediante il posizionamento e la gestione delle gabbie, mantenere l'area in ordine, pulita e in buono stato igienico-sanitario, sgombra da rifiuti e da residui di cibo.

25.3. Il custode della colonia collabora attivamente al censimento dei gatti liberi di propria competenza, compilando la scheda segnaletica con i dati richiesti ed informa, di norma semestralmente, il Comune circa le variazioni numeriche della colonia felina e le condizioni di salute. Il custode della colonia deve altresì favorire l'instaurarsi di buoni rapporti di vicinato con il contesto ambientale nel quale è inserita la colonia offrendo tutte le informazioni necessarie e garantendo il regolare svolgimento delle attività che rendono compatibile la colonia felina con il territorio; deve inoltre segnalare al Comune le eventuali situazioni di criticità.

25.4. Il Comune rilascia un apposito provvedimento contenente anche le modalità con le quali si deve provvedere all'alimentazione e alla cura della colonia. Il provvedimento può essere sospeso o ritirato dal Comune qualora il comportamento del custode non risulti corretto o sia in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite.

25.5. L'accesso dei custodi della colonia a zone di proprietà privata ma aperte liberamente al pubblico, è subordinato al consenso del proprietario. L'accesso alle aree di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività di cura delle colonie, compreso il posizionamento delle gabbie per la cattura degli animali, è libero.

Art. 26 – Catture, sterilizzazioni e cure, soppressione

26.1. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti e vengono effettuati esclusivamente ad opera di personale autorizzato quali i volontari di associazioni incaricate o custodi delle colonie. La cattura dei gatti liberi può avvenire solo per comprovati motivi sanitari (sterilizzazione, cure, interventi) ed anche per prevenire potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità; la cattura può avvenire anche mediante gabbie-trappola idonee al contenimento degli animali. In caso di particolari esigenze di carattere sanitario i gatti liberi possono essere condotti e trattenuti presso gli ambulatori medici veterinari ASL, per il tempo strettamente necessario ad effettuare cure e/o trattamenti sanitari o per le sole operazioni di sterilizzazione od interventi chirurgici, compresi i periodi necessari alle fasi di post-intervento e/o di riabilitazione.

26.2. Per evitare che il numero dei gatti presenti nelle colonie feline cresca in maniera incontrollata è necessario procedere alla sterilizzazione di tutti i soggetti e alla successiva reintroduzione nel loro gruppo di appartenenza. La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile.

26.3. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal medico veterinario per gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine di evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale; è fatto salvo quanto previsto agli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, secondo i previsti protocolli, esclusivamente i medici veterinari.

Art. 27 – Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree

27.1. I custodi delle colonie provvedono all'alimentazione dei gatti garantendo l'igiene del suolo pubblico. E' opportuno individuare un punto di alimentazione per concentrare le offerte di cibo ai membri della colonia al fine di abituare i gatti a presentarsi tutti insieme nello stesso luogo, scegliendo una collocazione idonea a non arrecare disturbo e disagio al vicinato. Questo consentirà di controllare quotidianamente il numero delle presenze e lo stato di salute dei gatti. Pertanto non è opportuno lasciare cibo a disposizione per l'intera giornata ma è necessario concentrare la somministrazione in orari precisi; questo agevolerà, attraverso le offerte di cibo, anche le operazioni di cattura con le gabbie-trappola.

27.2. I custodi delle colonie sono tenuti ad assicurare che lo spazio adibito per l'alimentazione dei gatti sia mantenuto costantemente in ordine, pulito, libero da rifiuti e da residui di alimenti; i contenitori utilizzati devono essere periodicamente puliti; eventuali ripari collocati nell'area devono essere decorosi, posizionati in modo discreto rispetto al contesto territoriale e mantenuti puliti. Il mancato rispetto di queste disposizioni crea nemici per i gatti e per chi li nutre. L'eventuale collocazione di ripari per gatti in area pubblica, funzionali alla gestione della colonia felina, deve essere preventivamente autorizzata dai servizi comunali competenti.



Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 27.2. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro.

Art. 28 - Competenze del Comune

28.1. Il Comune ha l'obbligo di assicurare, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni sopra indicate e con il custode della colonia, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio e di avviare le procedure per la loro istituzione e modifica. Inoltre deve mappare i "punti di alimentazione" e comunicare il censimento delle colonie e la loro localizzazione all'ASL. Il Comune deve tenere aggiornato il "registro delle colonie feline" e comunicare i dati all'ASL, con frequenza concordata con la stessa Azienda.

Art. 29 - Competenze dell'ASL

29.1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dalla L.R.T. 59/2009 e dalle delibere regionali in materia ed effettua le sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base di appositi programmi. Alla sterilizzazione possono accedere i gatti provenienti dalle colonie feline regolarmente istituite; eventuali casi particolari e richieste specifiche verranno valutati di concerto tra il Comune e l'ASL. I gatti sterilizzati vengono quindi reinseriti nella loro colonia di provenienza. L'ASL concorda insieme al Comune e alle associazioni le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e la sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Titolo V – VOLATILI

Art. 30 – Detenzione dei volatili

30.1. I volatili, con riferimento alle specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

30.2. Per i volatili tenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 30.2. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Art. 31 – Dimensioni delle gabbie per volatili

31.1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono.

31.2. per uno o due volatili adulti, due lati della gabbia dovranno essere di almeno cinque volte e gli altri lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.

Per ogni esemplare in più, almeno una delle suddette dimensioni dovrà essere aumentata del 30%.

31.3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.

Art. 32 – Controllo della popolazione di piccioni

Al fine di contenere la popolazione di piccioni nell'ambito del territorio comunale e per evitare rischi di carattere igienico-sanitario, decadimento delle condizioni di pulizia e di igiene, danni alle culture agricole, ai



monumenti ed al patrimonio zootecnico, sono previste le seguenti disposizioni specifiche per tale specie di volatili.

32.1. Negli edifici nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni e stazionamento di piccioni tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, i proprietari dei fabbricati devono chiudere le aperture che possono rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio. Agli stessi compete l'obbligo di attuare interventi di tipo meccanico o strutturale idonei a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni (ad esempio: dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi). E' fatto divieto di utilizzare dissuasori meccanici per uccelli composti da aghi o spilli metallici o in ogni modo con punte non arrotondate che possano trafiggere. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare reti con maglie di grandezza e conformazione tali da rendere possibile l'impigliarsi dei volatili.

32.2. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i piccioni e le specie similari presenti sul territorio comunale e che non siano compresi in allevamenti autorizzati.

32.3. E' fatto divieto a chiunque di somministrare cibo e mangime in cortili o spazi privati ai piccioni o alle specie similari, non compresi in allevamenti autorizzati, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.

32.4. Con provvedimento del responsabile ufficio competente, su conforme parere della competente Azienda U.S.L., in caso di particolari condizioni di degrado igienico-ambientale, può essere ordinato ai proprietari dell'immobile di effettuare gli interventi ritenuti necessari per eliminare la presenza e la nidificazione dei piccioni nonché per il risanamento dell'area.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, ad esclusione dell'ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nell'ultimo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Titolo VI – ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 – Detenzione di specie di animali acquatici

33.1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro.

Art. 34 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

34.1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma della lunghezza degli animali ospitati e dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche della specie ospitata.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.

Titolo VII – EQUIDI

Art. 35 – Principi distintivi



35.1. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa su almeno tre lati, atta a ripararli, devono disporre sempre di acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Le dimensioni dell'area di detenzione non potranno essere inferiori di 800 mq. per animale.

35.2. E' fatto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, oppure legati in aree all'aperto assicurandoli in un punto in modo che siano confinati in un determinato spazio. Tale modalità può essere utilizzata solo sotto la costante supervisione del detentore.

35.3. Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, aumentati a tre metri per quattro metri in caso di fattrici con puledro, con vano di accesso con altezza non inferiore a tre metri e larghezza non inferiore a 1,20 metri. Detto vano dovrà essere formato da una porta con apertura doppia, con la parte inferiore di un'altezza tale che l'equide possa guardare all'esterno.

35.4 Gli equidi non potranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli anziani non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 160,00 euro.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 36 – Detenzione di animali esotici

36.1. E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.

36.2. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici a catena o, nel caso di volatili, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se del caso, di vasche di acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopra elevati di dimensioni tali da consentire all'animale di nuotare e di coricarsi o con la possibilità di scavarsi una tana nella terra.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.

Titolo IX - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE A VERDE PER CANI

Art. 37 – Disposizioni di carattere generale

37.1. All'interno dell'area verde per cani di cui al presente articolo, gli animali possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e/o museruola, sotto la completa responsabilità dei conduttori e nel pieno rispetto degli altri frequentatori dell'area pubblica in questione.

37.2. L'accesso all'area è consentito tutti i giorni a tutti i cani regolarmente accompagnati e che risultino vaccinati e iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip.

37.3. L'accesso all'area verde per cani indicata in premessa è consentito nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- I cani non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori che risultano penalmente e civilmente responsabili delle azioni dei cani dagli stessi condotti.
- Il cancello, entrando e uscendo, deve essere sempre richiuso.
- L'area deve essere sempre mantenuta pulita; gli accompagnatori dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni solide con mezzi idonei, gettandole in busta chiusa negli appositi contenitori.
- E' vietato l'accesso ai cani soggetti a patologie pericolose.
- E' vietato utilizzare l'area per finalità diverse da quelle cui la stessa è stata destinata, nonché introdurvi,



anche temporaneamente, strutture ed attrezzature non autorizzate.

- E' vietato l'accesso ai minori se non accompagnati da un adulto.
- E' fatto divieto assoluto di abbandonare animali di qualsiasi tipo o specie, i trasgressori saranno puniti secondo le leggi del nostro Codice Penale.

37.4. Su tutta l'area è vietato svolgere attività di "addestramento" se non tramite preventiva autorizzazione.

37.5. Per una corretta fruizione dell'area si richiede il rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

- Mantenere sempre l'attenzione sul proprio cane a prevenzione di eventuali conflitti.
 - Non offrire cibo e giochi qualora inneschino competizione tra i cani.
 - Non trattenersi nell'area con il cane a guinzaglio.
 - Mantenere una buona pulizia delle ciotole di abbeveraggio prima e dopo l'utilizzo;
 - Evitare l'accesso alle femmine di cane durante il periodo dell'estro.
 - All'atto di entrare nell'area è sempre opportuno controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali o comunque di vigilare sul proprio animale;
- 37.6. Tutti i cittadini hanno il diritto di accompagnare il proprio cane nell'area, pertanto i tempi di permanenza devono essere regolati a seconda delle necessità al fine di permettere a tutti di fruire dell'area.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Titolo X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Vigilanza

38.1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed al Corpo di Polizia Provinciale, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad enti ed associazioni ai quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di accertare le violazioni amministrative di cui al presente regolamento.

Art. 39 – Incompatibilità e abrogazione di norme

39.1. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.